



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 6 marzo 2015, n. 81

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico". Autorità procedente: Comune di Presicce.

L'anno 2015, addì ... 06 ... del mese di ...Marzo..., presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014,

il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

- il Comune di Presicce, in data 16/10/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (utc.comune.presicce@pec.rupar.puglia.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico-PPCS":

Nota prot. 7555 del 01/10/2014 a firma del responsabile del Settore Urbanistica, ing. Gianluca Saracino, acquisita dal Servizio Regionale Ecologia al prot. n. 9219 del 16/10/2014, con cui, in riferimento alla summenzionata Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico-PPCS", si attesta la sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) punto V del regolamento regionale n.18/2013;

Atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante al piano particolareggiato del centro storico consistente nelle Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09.02. 2009 avente ad oggetto: Adozione variante piano particolareggiato del Centro Storico in variante al PRG ai sensi del comma 14 dell'art. 21 della L.R. n. 56/1980;

Contributi pareri ed osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati: Copia della DGR n. 330 del 20.02.2009 avente ad oggetto: Comune di Presicce. Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico in variante al P.R.G. ex art. 21 della L.R. n. 56/80;

Contributi pareri ed osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati: parere del CUR n. 3/2003 avente ad oggetto: Presicce (Le)-Piano Particolareggiato del centro storico Del. CC n. 24/2001;

Elaborati di piano di seguito elencati:

- All.A Relazione al PPCS;
- All.D Abaco interventi e elementi;
- All. E NTA del PPCS;
- All.F verifica standard urbanistici;
- Tav. 01-Perimetrazione CS;
- Tav. 02 Altezza degli edifici;
- Tav. 03 Destinazione d'uso;
- Tav. 03 Destinazione d'uso
- Tav. 04 Degrado Edifici;
- Tav. 05 Elementi interesse;
- Tav.06 Uso suolo ed edificato;
- Tav. 07 Tipi di edificazione;
- Tav. 08 Aree minime d'intervento;

Shape file-UTM 33 relativo all'area di intervento.

nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Presicce provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a), punto V dell'art. 7, comma 2, richiamando però anche la lettera a) punto VIII del medesimo articolo;

in data 16/10/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/9220 del 16/10/2014, con cui si comunicava al Comune di Presicce la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

- con nota prot.9724 del 24/10/2014 comunicava, tra gli altri, al Comune di Presicce l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014.

- la predetta nota prot. 9724/2014 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

il Servizio Urbanistica -Ufficio Strumentazione Urbanistica con nota prot. n. 9742 del 16.12.2014, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 12895 del 18.12.2014, inviava il proprio contributo;

In data 24/12/2014, con nota prot.A00_089/13300, tramessa mezzo PEC al Comune di Presicce - Ufficio Tecnico Comunale, questo Ufficio comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., "le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione" come di seguito riportate:

- "così come evidenziato dal parere del Servizio Urbanistica,... e del resto già rilevabile dalla stessa attestazione della sussistenza dei requisiti per l'esclusione da VAS, "... la Variante in oggetto (rispetto sia al precedente PP, sia al PRG) prevede la riclassificazione di alcune aree da zona A a zona B1, l'incremento della volumetria ammissibile (per la realizzazione di sopraelevazioni di alcuni edifici e di locali accessori) e la riduzione delle aree a servizi (aggiunti in sede di PP precedentemente vigente);
- nel suddetto parere si rilevava che "i contenuti della Variante in oggetto non siano riferibili unicamente a "modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457" per le quali sussisterebbero le invocate

condizioni di esclusione ex art. 7.2.a.V del Regolamento regionale n. 18/2013, ma comprendono evidentemente anche gli ulteriori aspetti di carattere urbanistico, in precedenza descritti, non rientranti nelle condizioni di esclusione contemplate dal citato art. 7.2”.

- “.....seppur per la Variante in oggetto possano sussistere le condizioni di cui all’art. 7.2.a.V, i contenuti del Piano non sono esclusivamente riferiti e rientranti nelle “modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”, né risultano verificate le condizioni del richiamato art. 7.2.a.VIII”.

In risposta alla predetta nota prot. AOO_089-13300/2014 il Comune di Presicce - Ufficio Tecnico Comunale, inviava nota prot. n. 421 del 19/01/2015, acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 807 del 22.01.2015, avente ad oggetto “Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Articolo 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico”. Autorità procedente: Comune di Presicce.- Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda art. 10 bis ex LEGGE 7 agosto 1990, n. 241.Prot.24/12/2014-0013300-pervenuto al comune di Presicce in data 08/01/2015 e protocollata al n. 150 del 09/01/2015”.

In data 04/02/2015, con nota prot. AOO_089/1483 trasmessa mezzo PEC, l’Ufficio VAS trasmetteva all’Ufficio Urbanistica le osservazioni pervenute dal Comune di Presicce in riscontro alla Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/1990 di cui alla nota prot. 13300/2014 e richiedeva allo stesso Servizio regionale di pronunciarsi per quanto di competenza, in relazione al contributo reso con nota prot. AOO_079-09742 del 16/12/2014;

il Servizio Urbanistica -Ufficio Strumentazione Urbanistica con nota prot. n. 1771 del 27.02.2015, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 3061 del 03.03.2015, inviava il proprio contributo.

ATTESO che, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

l’Autorità procedente è il Comune di Presicce;

l’Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio “VAS” della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

PRESO ATTO

delle osservazioni e controdeduzioni presentate dall’autorità procedente con la predetta nota prot. 421 del 19/01/2015;

del contributo reso dal Servizio Urbanistico regionale con nota prot. n. 1771 del 27/02/2015;

CONSIDERATO che:

le osservazioni del comune di Presicce sono elaborate in n. 4 punti:

1. a seguito di prescrizioni regionali le aree da riclassificare sono state ristrette e sono diventate “un’ unica area costituita da due edifici....”. Tale intervento è ritenuto “talmente limitato da non influire sull’ambiente e sulla conservazione del patrimonio culturale”;

2. relativamente alla volumetria ammissibile “ si ha un incremento totale di circa mq 21.000.....Si tratta di un incrementoriqualificante e allo stesso tempo di ridotte proporzioni così da potersi considerare trascurabile”

3. in relazione alla riduzione delle aree a servizi sono illustrate considerazioni puntuali sulla natura e titolarità di alcune aree interessate dalla variante per concludere che “ Queste considerazioni hanno portato a considerare non solo insignificante detto effetto sull’ambiente, ma addirittura con effetti positivi in quanto gli interventi suddetti puntano, maggiormente che in passato, a salvaguardare l’esistente.”

4. Infine in relazione alla circostanza per cui gli interventi previsti dal Piano in oggetto comprenderebbero anche alcune fattispecie non ricomprese in quelle definite dall’art. 7.2.a.V, l’autorità

precedente dichiara che “Le considerazioni du descritte portano a valutare le modifiche apportate agli aspetti di carattere urbanistico talmente ridotte da risultare irrilevanti.”

la predetta nota del Servizio Urbanistica regionale, prot.1771/2015, afferma: “..pur nella debita considerazione e condivisione -sul piano tecnico- della disamina puntuale di merito operata dal citato Responsabile UTC, circa i contenuti sostanziali e le motivazioni a base delle scelte pianificatorie e degli aspetti specifici di variante del Piano urbanistico in argomento, deve nel contempo necessariamente rilevarsi e ribadirsi, per quanto segnatamente di competenza dello scrivente, che i predetti contenuti ed aspetti di variante del Piano stesso in oggetto evidentemente non sono strettamente riferibili e circoscrivibili alle “modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457”, così come contemplato dalle invocate (dal Comune di Presicce) condizioni di esclusione ex art. 7.2.a.V del Regolamento Regionale n.18/2013.

la stessa nota conclude che “Si confermano pertanto le conclusioni già rappresentate con la nota prot.9742 del 16/12/2014 del Servizio scriventeed innanzi riproposte”;

PRECISATO che:

la verifica di cui al presente provvedimento, conseguente all’applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014 relativa ai piani urbanistici comunali registrati nel periodo 29/10/2014 - 25/11/201, ha ad oggetto la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7.2.a.V del regolamento regionale 18/2013, secondo quanto attestato e selezionato dall’autorità precedente nell’ambito della procedura di registrazione di cui innanzi;

l’applicabilità delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7.2.a.V non prevede una discriminante dimensionale o qualitativa degli interventi previsti dal Piano ma solo “modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457”;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto e considerato:

- di dover confermare le ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 2, lettera a) punto V) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. A00-089/13300 del 24.12.2014, che qui si intende integralmente richiamata, e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico”;

- di dare atto, per quanto sopra esposto, che il piano in oggetto è da sottoporre, previa formale istanza, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., la cui competenza è in capo a questa amministrazione regionale.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 e oggetto di campionamento per il periodo di registrazione 29/10/2014-25/11/2014 come da nota prot.9724 del 24/10/2014;

- non esonera l’autorità precedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso

ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese “le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione” di cui all'art.7, comma 2, lettera a) punto V) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. A00-089/13300 del 24.12.2014, che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico”;
- di dare atto, per quanto sopra esposto, che il piano in oggetto è da sottoporre, previa formale istanza, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., la cui competenza è in capo a questa amministrazione regionale;
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Presicce a cura dell'Ufficio VAS;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim
dell'Ufficio VAS
Ing. A. Antonicelli
